Spediz, in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

Anno XXXI - Numero 10

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 aprile 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi).

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai (asciceli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrate alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, il e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appondice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli dei Boliettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 1999, n. 5828.

Programma straordinario di edilizia abitativa per i lavoratori dipendenti dell'industria del Mezzogiorno, legge 24 aprile 1980, n. 146. Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi costruiti dalla Cooperativa edilizia «Civita 12». Pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1999, n. 6121.

Piano per le attività di formazione per gli apprendisti, ex art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1999 Pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2000, n. 113.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2000, n. 237.

DIBLIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2000, n. 263.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 3000, n. 264.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2000, n. 265.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2000, p. 266.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2000, n. 316.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 387.

Comune di Rocca Priora (Roma). Variante al piano regolatore generale per la variazione di destinazione d'uso di un immobile in località «Costa del Monte», via Molara. (Delibera consiliare 13 agosto 1998, n. 52) Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2000, n. 847.

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO	DAL	FROCESSO	VERBALE	DRZLA	SEDUTA	DEI.	- 8 FEB, 2000
·							

addi' ~ 8 FEB, 2000 nella sede della regione lazio, in via cristoforo colombo, 212 si e' riunita la giunta regionale, cosi' costituita:

BADALONI COSENTINO ALEANDRI AMATI BONADONNA CIOFFARELLI	Pietro Lionello Livio Matteo Salvatore Francesco	Presidente Vice Presidente Assessore	FEDERICO HERMANIN LUCISANO MARRONI META	Maurizio Giovanni Pietro Angiolo Michele	Assessore " " "
	Francesco	46.5	PIZZUTETA	I - Vincenzo	. 41
DONATO	Pasquale	44			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione. OMISSIS

ALEANDRI	_	MARRONI

	ADBANDRI	-	MARRON.
ASSEWTI:			

deliberazione nº 263

OGGETTO: Comune di Acuto (Fr) - Regolamento Edilizio Comunale. Art. 31 - Composizione Commissione Edilizia. Approvazione.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 15 gennaio 1972, n.8; VISTA la L.R. 5 settembre 1972, n.8; VISTA la L.R. 12 giugno 1975, n.72; VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione di C.C. n.28 del 30/11/1998 l'Amministrazione comunale di ACUTO (FR) ha approvato il testo del nuovo Regolamento edilizio e che lo stesso è stato trasmesso, per la relativa approvazione, alla Regione Lazio;
- che il Comune ha fatto presente che, in attesa dell'approvazione del nuovo Regolamento edilizio, è urgente e necessario provvedere al rinnovo della Commissione edilizia, per evitare ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative con conseguenti disagi alla cittadinanza;
- che a tal fine il Consiglio comunale di Acuto, recependo le indicazioni regionali, con successiva deliberazione di C.C. n.31 del 12/11/1999 ha modificato l'art.31 del nuovo Regolamento edilizio, concernente la Commissione edilizia, approvato con deliberazione di C.C. n.28/1998 e trasmesso alla Regione;

CONSIDERATO che a seguito di esame tecnico da parte degli Uffici regionali preposti, dell'art.31 - Composizione Commissione edilizia - la modifica è risultata conforme alle direttive regionali;

RITENUTO che le modifiche suddette rientrano tra quelle introducibili d'ufficio ai sensi dell'art.12 della legge 6/8/1967, n.765;

RITENUTO tra l'altro che:

- in base anche alla nuova circolare regionale sui REC, la n.45/REC del 3/12/19991 viene elevata a cinque anni la durata in carica dei membri elettivi della Commissione;
- in conformità alla già citata circolare il Dirigente del Settore tecnico -membro di diritto- partecipa alle sedute con solo voto consultivo;

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;



DELIBERA

Con modifiche ed integrazioni, è approvato l'art.31 del testo del Regolamento edilizio, adottato dal Comune di ACUTO (FR) con delibera/n.31 del 12/11/1999:

"ART.31 - Composizione della Commissione edilizia.

La Commissione edilizia è composta da quattro membri di diritto o da cinque mombri elettivi:

Membri di diritto:

- a) dal Sindaco o da un Assessore suo delegato che la presiede;
- b) dal Dirigente del settore tecnico, con solo voto consultivo;
- dal medico incaricato del servizio di igiene pubblica designato dalla USL o da un suo delegato;
- d) dal Comandante dei VV.FF. o da un suo delegato.

2) Membri elettivi:

e) da cinque esperti con titoli di Ingegnere, Architetto o Geometra, iscritti ai rispettivi Ordini o Collegi professionali, designati dal Consiglio comunale.

Tra gli esperti designati, almeno uno, deve avere i requisiti di esperto ambientalista per la pratiche relative all'esercizio della sub delega di cui alla L.R. 59/95.

I membri di cui alla lettera e) restano in carica per la durata di cinque anni e decadono dalla carica sia alla cessazione del mandato elettivo del Sindaco, sia quando risultino assenti senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

Il Sindaco, o suo delegato, nella qualità di Presidente della Commissione medesima, quando riscontra la decadenza di uno o più membri elettivi, deve promuovere la formalizzazione del provvedimento di decadenza da parte del Consiglio comunale, il quale procede alla nomina di nuovi membri, in sostituzione di quelli decaduti.

Per le pratiche di particolare importanza inerenti attività soggette alla vigilanza specifica, il Sindaco, anche su espressa richiesta della Commissione edilizia, ha facoltà di invitare un esperto, il quale partecipa all'adunanza, con parere consultivo.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, sia i progettisti che il responsabile del procedimento istruttorio per i chiarimenti sui progetti sottoposti all'esame della Commissione.

Esercita la funzione di segretario della Commissione, senza diritto di voto, il segretario comunale o altro impiegato del Comune designato dal segretario stesso."

2) il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127 e sarà pubblicato sul BUR del Lazio.

IL PRESIDENTE : F.to PETRO BADALONI

'n

IL SEGRETARIO : F.to Dott, Saverio GUCCIONE

17 FEB. 2000

